



COMUNE DI TEGLIO VENETO

Città Metropolitana di Venezia

Via Roma, 9 – 30020 Teglio Veneto (VE)
Tel. 0421-706025 - Fax 0421-706802
e-mail comune.teglioveneto.ve@pecveneto.it

ORDINANZA N. 4

Teglio Veneto, 14-04-2016

Regolamentazione utilizzo dei parchi giochi e aree a verde nell'abitato di Teglio Veneto

Preso atto che sono in corso di ultimazione i lavori per il nuovo parco presso l'area PEEP di Via degli Ontani e Via dei Salici e che, in detta zona, sono state realizzate delle aree a verde alberato, la posa di tavoli e panchine e di giochi per bambini ed un campetto da gioco polivalente (calcetto pallavolo ecc), e che, attualmente, risulta aperto al pubblico nella quasi totalità.

Rilevato che in questa nuova area realizzata, così come nelle altre aree a verde e a parco dell'abitato di Teglio Veneto, occorre disciplinare alcuni comportamenti degli utenti che potrebbero compromettere il mantenimento delle opere realizzate con il denaro pubblico e quindi definite bene comune.

Atteso che i comportamenti non congrui si possono definire come: introduzione di biciclette, motocicli ed altri veicoli in dette aree; calpestio delle aiuole, scavalco delle recinzioni e delle staccionate, utilizzo non corretto degli elementi di arredo, come panchine e tavoli, utilizzo dei giochi (altalene scivoli e simili) per bambini, da parte di adolescenti ed adulti che potrebbero comprometterne la staticità e la durata.

Considerato che i comportamenti sopra descritti, vanno vietati con la applicazione di sanzione amministrativa per i trasgressori, fatta salva l'azione penale qualora queste condotte ravvisino dei reati come ad esempio il reato di danneggiamento art. 635 del Codice Penale.

Verificato che altri comportamenti non corretti, quali a titolo di esempio, la mancata raccolta delle deiezioni dei cani, trovano applicazione in altre Ordinanze e nel Regolamento di Polizia Urbana.

Considerato opportuno, determinare ai trasgressori la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 con pagamento in misura ridotta di € 100,00;

Sentito il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

Vista la L. 689/81 e ss. mm.;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni - D.P.G.R. n°4/L.27.02.95 e ss.mm.;

ORDINA

Nelle aree a verde pubblico, parchi giochi e parchi attrezzati, è vietato:

- Introdurre qualsiasi veicolo comprese le biciclette, ciclomotori e motocicli;
- Effettuare giochi con palle, palloni, frisbee e simili, al di fuori delle aree ad essi dedicate;
- Calpestare le aiuole o deturpare i fiori;
- Scavalcare le recinzioni e le staccionate;
- Utilizzare i giochi fissi ai maggiori di anni 14;
- Utilizzare le panchine ed i tavoli in modo non adatto (salire con i piedi, sedersi sui tavoli ecc.)

CONFIDA

Nel senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini, fruitori di queste aree, invitando a farsi parte attiva nel prevenire azioni di degrado delle attrezzature, richiamando chi, mette in essere azioni non conformi e comunque a segnalare eventuali comportamenti vietati al Servizio di Polizia Locale, ricordando che alcune di queste aree dispongono di sistemi di videosorveglianza.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente Ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, saranno erogate le sanzioni amministrative con importi da € 100.00 a € 300.00, con pagamento in misura ridotta di € 100.00, secondo le procedure previste dalla L. 689/1981 e ss. mm., con l'obbligo del ripristino dei luoghi e/o risarcimento del danno cagionato.

Gli agenti di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

MANDA il presente atto alla pubblicazione all'albo pretorio elettronico, con avviso specifico sul sito del Comune, affissione della presente in vari punti del Comune;

DISPONE

Che nelle arre a verde più importanti, venga collocata una segnaletica specifica con l'estratto del dispositivo della presente.

RICORDA

–che ai sensi dell'art. 25 della L.P. n° 23 di data 30/11/1992 la presente vale come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

- che responsabile del procedimento è il Servizio di Polizia Municipale di Teglio Veneto sito presso il municipio;

- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico (8.30/12.00) presso detto ufficio;

AVVISA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni dalla sua notifica o conoscenza; o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale, 14-04-2016

IL SINDACO
TAMAI ANDREA